



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## Conferenza Stato-città ed autonomie locali

**Seduta straordinaria dell'8 novembre 2023**

**Applicazione dell'articolo 1, comma 79, lettera b) della legge 7 aprile 2014, n. 56, come modificata dall' articolo 17 bis, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162. (Richiesta UPI)**

L'articolo 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, come modificata dall' articolo 17 bis, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, prevede, tra l'altro, che - al fine di garantire l'effettiva rappresentatività degli organi eletti, anche con riferimento all'esigenza di assicurare la loro piena corrispondenza ai territori nonché un ampliamento dei soggetti eleggibili - qualora i consigli comunali appartenenti alla circoscrizione elettorale provinciale, eventualmente interessati al turno annuale ordinario delle elezioni per il loro rinnovo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, dovessero essere tali da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto, il termine è differito al quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti.

L'UPI, con nota del 7 novembre 2023 - a seguito dei chiarimenti richiesti da diverse Province interessate al rinnovo dei Consigli Provinciali e a quello di alcuni Presidenti di Provincia - ha portato all'attenzione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali le problematiche connesse all'applicazione della predetta lettera b) dell'articolo 1, comma 79, della legge n. 56/2014, richiedendo la convocazione di una riunione tecnica urgente, per esaminare le criticità riscontrate ed individuare un orientamento condiviso con i Ministeri competenti, per il successivo pronunciamento ufficiale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

In particolare, con la nota di approfondimento allegata alla richiesta, l'UPI ha evidenziato che molte Province si trovano nella situazione indicata dalla norma in argomento, prospettando, al contempo, i seguenti chiarimenti rispetto alle principali questioni sollevate.

*"1) In merito alla questione relativa alla natura meramente transitoria della normativa in esame, si rileva che, trattandosi di una disposizione introdotta nel 2020 sotto forma di emendamento approvato dalla Camera in sede di conversione del citato decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, si ritiene che essa continui a regolare a regime, fino a un nuovo intervento legislativo, il vigente procedimento elettorale di secondo grado per il rinnovo degli organi delle Province.*

*2) La norma ha una natura obbligatoria, e non meramente facoltativa, e dispone il rinvio delle elezioni di tutti gli organi di governo delle Province - sia i Consigli provinciali, sia i Presidenti di provincia - nella ipotesi in cui, in occasione del turno annuale ordinario previsto per lo svolgimento delle elezioni amministrative si debba procedere al rinnovo di un numero di consigli comunali ricompresi nella circoscrizione elettorale provinciale corrispondente alla metà più uno degli aventi diritto al voto.*



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## Conferenza Stato-città ed autonomie locali

3) Per quanto, invece, riguarda il problema della determinazione del corpo elettorale, in base al quale verificare la sussistenza dei presupposti per il differimento della tornata provinciale, si ritiene che la natura di procedimento elettorale di secondo grado delle elezioni provinciali implichi che, nel procedimento per il rinnovo degli organi delle province, gli aventi diritto al voto sono solo ed esclusivamente i sindaci ed i consiglieri comunali dei comuni ricompresi nell'ambito territoriale delle province medesime.

4) In relazione alla questione della applicabilità della disposizione in esame nelle sole ipotesi in cui la scadenza degli organi provinciali si verifichi nel medesimo anno solare in cui ha luogo il turno elettorale ordinario per un numero di comuni che comprendano la maggioranza degli aventi diritto al voto nelle elezioni provinciali, si rappresenta che il differimento riguarda tutte le Province nelle quali il termine di 90 giorni per la convocazione e lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi venga a scadere nel medesimo anno solare in cui si debbono tenere le elezioni comunali che interessino la metà più uno degli aventi diritto al voto nel procedimento elettorale di secondo grado. Tale ricostruzione appare in linea con i principi di uguaglianza e ragionevolezza e scongiura il rischio di soluzioni differenziate pur in presenza dei medesimi presupposti.

5) Infine, quanto alla questione relativa al termine entro il quale debbano svolgersi le elezioni provinciali in caso di differimento imposto dal verificarsi dei presupposti codificati dalla legge n. 56/2014, si ritiene che, in base al tenore letterale della disposizione in esame, le elezioni provinciali, a seguito del differimento, debbano tenersi entro e non oltre 45 giorni a decorrere dall'ultima proclamazione degli eletti nei consigli comunali interessati dal rinnovo della rappresentanza."

### **Esiti istruttori**

La nota dell'UPI è stata esaminata nella riunione tecnica del 7 novembre u.s., all'esito della quale è stata condivisa dalle Amministrazioni coinvolte e da ANCI l'adozione di un atto di orientamento della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che recepisca i chiarimenti proposti dall'UPI, sull'applicazione dell'articolo 1, comma 79, lettera b) della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Si sottopone all'esame della Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il Segretario della Conferenza  
Anna Lucia Esposito